



COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona
Via Vittorio Emanuele, 2
37060 ERBE' (VR)
Tel. 045.7325005 – Fax 045.7325125
e-mail: info@comune.erbe.vr.it
P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 4826

Erbè, 14 ottobre 2016

ORDINANZA N. 477

OGGETTO: Azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2016/2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m3;

Considerato che:

- la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 è stato adottato l'aggiornamento di tale Piano;
- con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016 è stato approvato adottato l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera;
- il Piano così aggiornato prevede in particolare:
 - o all’art. 5 – “Competenza dei Comuni”, che i Comuni attuano le previsioni contenute nel presente Piano di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;
 - o all’art. 6 – “Competenze delle Province”, che nell’ambito dei Tavoli Tecnici Zonali, le Province valutano, coordinano e propongono al Comitato di indirizzo e sorveglianza le misure attuate dai Comuni, apportando eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare le azioni a livello sovracomunale;

- o all'art. 7 – “Tavolo Tecnico Zonale”, che il T.T.Z. attua per il territorio di competenza gli indirizzi del P.R.T.R.A., coordina le misure a livello comunale (comma 2); in caso di inerzia del Comune, tutte le iniziative spettanti all'Amministrazione anche quando decise nei T.T.Z. o nei C.I.S., vengono in via sostitutiva adottate dalle amministrazioni Provinciali (comma 3);
- il Comune di Erbè risulta inserito in zona IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa pianura, per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (poveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono).

Atteso che:

- il 26 settembre 2016 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo Tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S.¹ nel 2006, e modificate nel 2016 a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento di Piano, di suddividere le azioni a carattere emergenziale in funzione del livello di rischio di superamento del Valore Limite (VL) giornaliero dei principali inquinanti (PM10).
Il C.I.S ha così determinato i seguenti tre livelli di criticità cui debbono corrispondere consequenziali azioni emergenziali:
Livello di criticità 0: azioni obbligatorie su tutto il territorio regionale da applicare tutto l'anno o per il semestre invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo);
Livello di criticità 1: ulteriori azioni da adottarsi localmente in caso di superamento per 7 giorni consecutivi del Valore Limite giornaliero (50 mg/m3);
Livello di criticità 2: ulteriori azioni in caso di superamento per 3 giorni consecutivi del doppio del Valore Limite giornaliero (100 mg/m3);
Le azioni vanno pertanto applicate su tutto il territorio regionale per quanto attiene il livello 0, e sui territori comunali ove si verificano gli ulteriori superamenti per i livelli di criticità 1 e 2.
- le azioni emergenziali previste dal C.I.S. devono incidere sulle principali fonti di inquinamento così come individuate dal P.R.T.R.A. Ed in particolare:
 - per il livello di criticità 0 attengono principalmente a misure di disciplina nell'utilizzo di generatori di calore alimentati legna o ad altri combustibili solidi civili ed industriali, spegnimento dei motori per i veicoli in sosta, atteggiamenti virtuosi per la riduzione di emissioni nelle scuole, adozione delle linee guida ministeriali per la gestione dei reflui zootecnici, incentivazione della mobilità sostenibile, limitazioni della circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti (fermo della circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe euro 0 e degli autoveicoli benzina diesel di classe euro 0, 1 e 2), riduzione delle temperature per il riscaldamento in ambienti civili;
 - per il livello di criticità 1 consistono principalmente nella divulgazione di un informativa predisposta da ARPAV contenente i dati delle PM10, le previsioni meteorologiche dei due giorni successivi e alcuni suggerimenti utili al contenimento delle emissioni;
 - per il livello di criticità 2 consistono nel divieto di uso, nella zona in cui si è verificato il raggiungimento del livello di criticità 2 e per almeno i successivi 10 giorni di tutti gli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, compreso il pellet, se nell'abitazione sono presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl) o a pompa di calore; eventuali ulteriori misure di limitazione alla circolazione rispetto a quelle permanenti già adottate dai Comuni (il fermo della circolazione si applica solo alla rete stradale urbana).
- nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che:

¹ Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

- dovranno essere programmate alcune **“giornate dell’ambiente”** a cura delle Amministrazioni Locali:
 - una giornata nel **periodo natalizio** (tra il 23 dicembre 2016 ed il 6 gennaio 2017) con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune;
 - una giornata fissata per domenica **19 febbraio 2017**, con applicazione del **blocco totale** del traffico veicolare nei seguenti orari 9.00-12.00 e 14.30-17.30;
 - una giornata primaverile nel periodo **marzo 2017**, con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune;
- i Comuni sono stati invitati a trasmettere locandine e materiale per pubblicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;
- i Comuni dovranno trasmettere, come ogni anno, un **“report”** sui controlli dell’applicazione delle azioni decise dal C.I.S e nella seduta del T.T.Z. del 26 settembre 2016. In particolare il **“report”** dovrà riportare i dati relativi alle azioni sul fermo motore, divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e limitazione della temperatura negli ambienti oltre ai dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare. I dati dovranno essere infine aggregati in funzione del livello di criticità raggiunto nel Comune.

Ritenuto che:

- sia necessario ed urgente adottare con provvedimento specifico le misure individuate dal C.I.S. ed approvate dal TTZ nella seduta del 26 settembre 2016 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
- i provvedimenti di limitazione d'uso delle biomasse legnose e/o solide negli impianti di riscaldamento civile ed industriale, di contenimento del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- gli autoveicoli alimentati a benzina o diesel di classe Euro 0, Euro 1 e Euro 2 nonché i ciclomotori e motoveicoli a due tempi di classe Euro 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

Visto:

- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004, e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 **“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”**;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- l’articolo 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

divieto di circolazione sulla rete stradale urbana, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso:

- o dal 15 ottobre 2016 al 22 dicembre 2016;
- o dal 07 gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali, per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (Euro 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (Euro 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

eccezioni al divieto di circolazione come di seguito indicato:

1. Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni:

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali:

- Strada Provinciale n. 50
- Strada Provinciale n. 50/a

2. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti

- competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
 11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
 16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
 17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
 18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
 22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
 23. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
 24. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 m prima e dopo orario uscita/entrata scuola;
 25. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
 26. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale²;
 27. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada³) EURO 2 diesel.

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a "titolo autorizzatorio" dovranno essere rispettate le seguenti modalità.

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

² art. 54 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

³ art. 47 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a "titolo autorizzatorio" ma sia prevista una modalità specifica prevalente (a titolo esemplificativo si veda la deroga di cui al punto 17).

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal **15 ottobre 2016 al 31 marzo 2017**, è fatto:

DIVIETO di

1. mantenere acceso il motore:

- a. degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

2. effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015, con le seguenti deroghe:

- distruzione di materiale infetto, tramite il fuoco, quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
- prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al DM 10 marzo 1998;
- preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
- falò in occasioni di feste tradizionali;
- effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo;

3. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b) box, garage, depositi;

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

1. di adottare le disposizioni di cui alla norma UNI 10683/2012 "generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – verifica installazione controllo e manutenzione" secondo gli indirizzi assunti dalla Regione del Veneto

2. di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada);
3. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - a **massimi 17°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

FISSA

Le seguenti **“giornate dell’ambiente”** :

- periodo dal 23 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017: divulgazione di materiale informativo per il contenimento dell'inquinamento atmosferico alle scuole ed alla popolazione
- domenica 19 febbraio 2017: blocco del traffico veicolare con emissione di apposito provvedimento recante le modalità di attuazione;
- periodo marzo 2017: iniziative a carattere ambientale;

rimandando a specifico provvedimento l'indicazione delle singole iniziative a carattere ambientale (data, descrizione e modalità di attuazione)

INVITA

1. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.
2. In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a. evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - b. in auto azionare l'impianto di riciclo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c. evitare che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d. ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l’influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulle salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
3. la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali

fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- a. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
- b. rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- c. incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio; mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- d. tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- e. limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- f. effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- g. revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- h. limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- i. non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- j. avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- k. utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling);
- l. valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- m. limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 commi 1 e 13 bis (Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120) del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” e sue modifiche ed integrazioni (da euro 163,00 ad euro 658,00).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 ad euro 500,00).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione on-line all'Albo Pretorio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale provvederà ad effettuare l'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.



Il Sindaco
Martini geom. Nicola

Nicola Martini

Registro pubbl. n. 453 del 14.10.2016